

LA GOVERNANCE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – L'attuazione degli interventi del PNRR



PNRR

LE SCHEDE SINTETICHE

L'art. 8-bis del D.L. 77/2021 dispone un rafforzamento della *Rete governativa permanente dell'attuazione del programma di Governo* con il compito specifico di lavorare sul recupero dell'arretrato e sulla costante attuazione dei provvedimenti del Governo in carica. Nello specifico, mira a garantire:

- una più efficace attuazione del programma di Governo;
- la trasmissione alle Camere delle relazioni periodiche sullo stato di attuazione dei provvedimenti attuativi di secondo livello previsti in disposizioni legislative;
- l'aggiornamento costante del motore di ricerca del sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La *Rete governativa permanente* è coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per il programma di Governo ed è costituita dai Nuclei permanenti per l'attuazione del programma di Governo istituiti da ciascun Ministero all'interno degli uffici di diretta collaborazione, con il compito specifico di provvedere alla costante attuazione dei citati provvedimenti attuativi e al recupero dell'arretrato di quelli non adottati.

Ai sensi dell'art. 9¹, la realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR è affidata, sulla base delle specifiche competenze istituzionali o della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR:

- alle amministrazioni centrali;
- alle regioni;
- alle province autonome di Trento e di Bolzano;
- agli enti locali.

L'ente pubblico chiamato alla realizzazione operativa degli interventi può adempiere al proprio compito istituzionale:

- attraverso le proprie strutture;
- avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR;
- con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente.

¹ Come modificato dall'art. 31-bis, comma 2 del D.L. 9 agosto 2022, n. 115 *Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali*, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142.

Per gli interventi di importo non superiore alle soglie di rilevanza comunitaria come individuate dall'art. 14 del *Codice dei contratti pubblici* di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36², su beni di proprietà delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, possono essere individuati quali soggetti attuatori esterni i medesimi enti proprietari. Le diocesi, inoltre, possono essere individuate quali soggetti attuatori esterni anche in relazione agli interventi su beni di proprietà di altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. L'intervento è attuato nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di affidamento ed esecuzione di contratti pubblici, secondo modalità definite in apposito atto adottato dal soggetto attuatore pubblico titolare dell'investimento e previa sottoscrizione di un disciplinare di obblighi nei confronti dell'amministrazione titolare dell'investimento ovvero, tramite accordi di collaborazione³ ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241⁴.

Le amministrazioni titolari, al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale, dagli enti del sistema camerale⁵ e da enti vigilati.

² L'art. 9 del D.L. n. 77/2021, a tal proposito mantiene ancora il riferimento all'art. 35 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 ma, successivamente all'emanazione di questa norma, la materia dei contratti pubblici è stata interamente ridefinita ad operadel D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 il quale disciplina, tra le altre cose, le *Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti* all'art. 14. Quest'ultima norma chiarisce che, per l'applicazione del *Codice dei contratti pubblici* le soglie di rilevanza europea sono:

- a) euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- b) euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato I alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da stazioni appaltanti operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE;
- c) euro 215.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali; questa soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, quando gli appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE;
- d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.

Nei settori speciali le soglie di rilevanza europea sono:

- a) euro 5.382.000 per gli appalti di lavori;
- b) euro 431.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
- c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e assimilati elencati nell'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.

Tali soglie sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il quarto comma dell'art. 14 precisa che il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell'importo stimato dell'appalto.

³ L'ultimo periodo è stato inserito dall' art. 14, comma 5, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

⁴ Ai sensi dell'art. 15, L. n. 241/1990 anche al di fuori delle ipotesi in cui è prevista la conferenza di servizi, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento di cui all'art. 11, commi 2 e 3 della stessa L. n. 241/1990. Tali accordi, dal 30 giugno 2014, sono sottoscritti con firma digitale, firma elettronica avanzata, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi.

⁵ Il Sistema camerale italiano è composto da:

- Camere di Commercio competenti per territorio;
- Unioni Regionali;
- Sedi distaccate;

Per quanto riguarda i controlli, gli atti, i contratti e i provvedimenti di spesa adottati dalle amministrazioni per l'attuazione degli interventi del PNRR, questi sono sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile.

Il nuovo comma 3-*bis*, introdotto dall'art. 14, comma 1, lett. a) del D.L. n. 13/2023 precisa che detti controlli debbano essere espletati anche nei casi di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC (rispetto alla quale l'art. 50 del D.L. n. 77/2021 individua specifiche misure semplificatorie) e nei casi di esecuzione anticipata come previsti dal Codice dei contratti pubblici⁶.

Le amministrazioni titolari devono assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze. Esse, inoltre, devono conservare tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e renderli disponibili per le attività di controllo e di audit.

-
- Centri Estero Regionali;
 - Camere di Commercio Italiane all'Estero;
 - Aziende speciali;
 - Eurosportelli.

A questi enti si sommano, poi, le oltre mille partecipazioni in infrastrutture, società, consorzi ed altri organismi. Il Sistema Camerale italiano è rappresentato dall'Unione italiana delle Camere di Commercio - Unioncamere

⁶ Anche in questo caso la disposizione contiene un esplicito richiamo all'art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ma l'entrata in vigore Codice dei contratti di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 impone di leggere tale rinvio come riferito agli artt. 31 e 50 di quest'ultimo provvedimento normativo.

Riferimenti normativi	Artt. 8- <i>bis</i> e 9, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108
Tag	Attuazione, Programma di Governo
Voci di glossario	Rete governativa permanente dell'attuazione del programma di Governo